

CITTA' DI FRATTA POLESINE

Provincia di Rovigo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 8	DETERMINAZIONE TARIFFE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2018
-------------------------------	--

L'anno **duemiladiciotto** addì 19 del mese di gennaio alle ore 18,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori

N.	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	TASSO GIUSEPPE - Sindaco	X	
2	BALDO ALESSANDRO - Vice Sindaco	X	
3	PRINI MATTEO - Assessore	X	

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Gerlando Gibilaro

Il Sindaco, TASSO GIUSEPPE, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

Settore: Settore Amministrativo-Contabile

Anno:2018 –

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2018

PARERI

Regolarità tecnica: (art. 49 comma 1° del D. Lgs. n° 267/2000).

PARERE Favorevole

data 12/01/2017

Il Responsabile di Settore

F.TO Cacciatori Roberta

Regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 151 comma 4° del D. Lgs. n° 267/2000).

PARERE Favorevole

data 12/01/2017

Il Ragioniere Capo

F.TO Cacciatori Roberta

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con il capo I (art. 1 – 37) del D.Lgs. n. 507/1993, sono state disciplinate le disposizioni in materia imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- l'art. 11, comma 10, della Legge n. 449/1997, consentiva agli enti locali di aumentare a decorrere dal 01.01.1998, le tariffe e i diritti in discorso fino ad un massimo del 20%;
- l'art. 30, comma 17, della Legge n. 488/1999, con norma di rettifica del citato art. 11, dava la facoltà ai comuni di aumentare ulteriormente le tariffe ed i diritti, con decorrenza dal 01.01.2000, fino ad un massimo del 50%;
- dette disposizioni sono state revocate dall'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012, convertito dalla Legge n. 134/2012, talché le tariffe ed i diritti di cui trattasi non possono essere aumentati;

Rilevato che le tariffe sono differenziate secondo la classe demografica di appartenenza del comune e la natura del mezzo pubblicitario al quale sono riferite;

Viste a tal proposito le tariffe elencate dall'art. 12 e seguenti del D.Lgs. n. 507/1993;

Visto il regolamento comunale approvato con DCC n. 36 del 14.11.1993, come integrato e modificato dalla DCC n. 53 del 30.11.1995 e dalla DCC n. 8 del 07.02.1997, che disciplina le modalità di applicazione dell'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione, ecc;

Considerato che l'art. 3, comma 5, del citato Decreto, in deroga a quanto stabilito dall'art. 3, della Legge n. 2012/2000, dispone che le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno ed in caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto l'art. 193, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 "T.U.E.L." così come modificato dal decreto legislativo 10.8.2014 n.126, in base al quale per il ripristino degli equilibri di Bilancio ed in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ciascun anno ed in tal caso le nuove aliquote trovano applicazione retroattiva al 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Rilevato che con la Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017 n. 205) è stato confermato il blocco della potestà impositiva da parte degli enti, in continuità con la decisione inserita sulla legge di stabilità n. 208/2015, nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto a quelli deliberati l'anno precedente;

Tenuto conto che con Decreto del Ministro dell'Interno del 29.11.2017, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

Dato atto che con DGC n. 4 del 25.01.2017, è stata disposta l'applicazione nel Comune di Fratta Polesine, per l'anno 2017, delle tariffe e dei diritti per la pubblicità e per le pubbliche affissioni previste nel richiamato capo I del D.Lgs. n. 507/1993 (relative alla fascia corrispondente alla popolazione dell'ente);

Richiamati infine i commi 15 e 13 bis dell'art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, i quali dispongono che, a decorrere:

- dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 come modificato dall'art. 8 comma 2 del D.L. 102 del 31.08.2013 convertito in Legge n. 124 del 28.10.2013, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati per la pubblicazione, esclusivamente per via telematica, per il tramite del Portale del federalismo fiscale.

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot. n. 4033 del 28/02/2014, contenente indicazioni in merito alla procedura di trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei Regolamenti concernenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui alla legge 147/2013;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di confermare con effetto dal 01.01.2018 e secondo quanto disposto al capo I del D.Lgs. n. 507/1993, le tariffe applicate nell'anno 2017 relative all'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni, così come previste dal D.Lgs 507/1993 e smi.
- 2) Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011.

Con successiva votazione unanime, resa per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

UDITA l'illustrazione sull'argomento del Presidente;

Voti favorevoli **UNANIMI** espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli **UNANIMI**

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.



Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Tasso Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gerlando Gibilaro

Il sottoscritto Responsabile Area Amm.vo-Contabile , visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

- Viene affissa all'albo pretorio comunale a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi
- Viene comunicata, con lettera ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267.
- La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.(art.134 coma 4 del Dlgs 18 agosto 2000 n.267)

Dalla Residenza Comunale, 27 GEN. 2018 IL RESP.AREA AMM.VO-CONTABILE
F.to Roberta Cacciatori

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale

27 GEN. 2018

IL RESP.AREA AMM.VO-CONTABILE
Roberta Cacciatori

il sottoscritto Responsabile Area Amm.vo-Contabile, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione

- é divenuta esecutiva.decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto (art.134 comma 3 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267).
- è immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.Lgs 267/200)

Dalla Residenza Municipale, li

IL RESP.AREA AMM.VO-CONTABILE
F.to Roberta Cacciatori
